

Al dr. Giuseppe Cosentino Direttore generale del personale della scuola Dipartimento per l'Istruzione - MIUR

Al prof. Giorgio Donna

Capo Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione - MIUR

Oggetto: ricostruzione carriera insegnanti di religione cattolica.

Ci viene segnalato da parte di alcune nostre strutture territoriali che le Ragionerie provinciali dello Stato stanno rifiutando il visto a provvedimenti di ricostruzione della posizione economica di personale incaricato di religione cattolica sulla base del rilievo che gli interessati avrebbero presentato la domanda di "ricostruzione della carriera" oltre il termine decennale di prescrizione, decorrente dal momento in cui era sorto il diritto all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia.

Il richiamo specifico della Ragioneria è a quanto disposto dalla C.M. n. 2 del 3.1.2001 che regolamenta alla lett. A) le procedure per la ricostruzione della carriera, disponendo che gli interessati devono proporre apposita domanda nel termine decennale di prescrizione sopra ricordato, decorrente dal momento in cui si è in servizio con incarico su posto di insegnamento con trattamento di cattedra, dopo aver comunque maturato un precedente quadriennio di insegnamento (art. 53, u.c., L. 312/80; art. 2, c. 8, d.P.R. 209/87, art. 3, c. 6, 7, 8, d.P.R. 399/88).

Ad avviso di questa Segreteria Nazionale l'orientamento espresso dalle Ragionerie dello Stato si fonda su un equivoco che deve essere chiarito sollecitamente, al fine di evitare ripercussioni sulle posizioni giuridiche ed economiche del personale interessato.

In effetti, la procedura per la ricostruzione della carriera del personale docente incaricato dell'insegnamento della religione cattolica è stata regolamentate per la prima volta dalla richiamata circolare n. 2/2001. Anteriormente all'emanazione della predetta circolare ai docenti di religione cattolica si applicava la ricostruzione della posizione economica prevista dall'articolo 53 della legge 312/1980 e dalle richiamate disposizioni contrattuali. Non è quindi corretto ritenere che la prescrizione decennale del diritto possa sorgere da un momento anteriore all'emanazione della circolare in questione: solo da quella data, infatti, gli interessati hanno avuto conoscenza della facoltà di proporre domanda di ricostruzione della carriera e delle modalità per l'esercizio della facoltà stessa. Il termine di prescrizione, pertanto, indipendentemente dal fatto che le condizioni giuridiche per tale esercizio si fossero verificate in tempi antecedenti, non può essere fatto decorrere che dal 3 gennaio 2001, data di emanazione della circolare n. 2 del 2001.

Si chiede, pertanto, di intervenire sollecitamente presso il Ministero dell'economia per chiarire i corretti termini della questione, invitandolo a dettare le opportune istruzioni alle Ragionerie provinciali dello Stato perché provvedano nel senso sopra indicato all'apposizione del visto ai provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici sulla base di domande prodotte nel periodo successivo al 3 gennaio 2001, ampiamente nell'ambito del termine di prescrizione decennale, nel senso prima precisato.

Si rimane in attesa di un cortese, sollecito risconto. Distinti saluti.

Roma, 27 marzo 2006